

Sistemassociati

# CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2019



segui su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 20 DEL 24 MAGGIO 2019

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **SANATORIA ERRORI FORMALI**

Il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 ha introdotto all'interno della c.d. pace fiscale la regolarizzazione degli errori formali. Nella scheda i tratti principali della disciplina.

Pagina 4

- **SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI**

Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 e RedditiPF 2019 è possibile usufruire di un credito d'imposta per le attività sportive praticate dai ragazzi nel corso del 2018. Ecco come funziona.

Pagina 8

- **LA CONTABILIZZAZIONE IVA DEI BIGLIETTI AEREI**

L'acquisto di biglietti aerei per il trasporto di passeggeri comporta un distinto trattamento IVA a seconda che si tratta di voli nazionali o internazionali. Inoltre dal 1° gennaio 2019, tali operazioni, se fatturate da un soggetto passivo non residente (o non stabilito) e soggette a registrazione, dovranno essere incluse nell'esterometro. Riepilogo della disciplina.

Pagina 11

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **SUPER AMMORTAMENTO**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per usufruire del super ammortamento al 130% reintrodotta dal 1° aprile 2019 dal Decreto Crescita.

Pagina 15

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 21

## SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 27.05.2019 AL 07.06.2019**

Pagina 23

*LA SETTIMANA IN BREVE*

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Rottamazione-ter e saldo e stralcio: proposta la riapertura dei termini**

Presentato un emendamento al Decreto Crescita, di cui si sta discutendo la conversione in legge, che riapre i termini per la rottamazione-ter e per il saldo e stralcio. Il testo prevede che, salvo per i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore possa aderire entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet.

**Cedolare secca negozi e botteghe: ok se il conduttore è un'impresa**

Possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale. E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 50/E.

**Ristrutturazione edilizia con ampliamento: detrazione solo su parte dell'edificio**

Come funziona la detrazione per la ristrutturazione di un edificio che viene ampliato? Spetta su tutta la spesa o solo sulla parte precedentemente esistente? La risposta arriva dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 150 del 21 maggio 2019. L'Agenzia ha risposto che si potrà fruire della detrazione solo per le spese riferibili alla parte esistente dell'edificio, sul presupposto che i lavori effettuati consistano in una ristrutturazione senza demolizione dell'edificio esistente con ampliamento dello stesso.

**Fabbricati gruppo D: nuovi coefficienti IMU TASI in Gazzetta**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019 il Decreto 6 maggio 2019 con l'aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI per l'anno 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D. I coefficienti moltiplicatori consentiranno il calcolo della base imponibile IMU e TASI per il 2019 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

**Reddito di cittadinanza: sul sito INPS arriva il simulatore**

Con il messaggio n. 1954 del 21 maggio 2019 l'INPS ha comunicato di avere predisposto sul proprio sito un simulatore per valutare il possesso dei requisiti e l'importo spettante sia del reddito di cittadinanza sia della pensione di cittadinanza.

**Panama, Barbados e le Isole Cook: al via gli scambi di dati**

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2019 il DM 9 maggio 2019 con l'elenco dei Paesi con cui c'è lo scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari che arrivano così a 71. Si

sottolinea che lo scambio dei dati con le new entry Panama, Barbados e le Isole Cook è operativo dal 2019 e riguarda e informazioni dell'anno passato cioè del 2018.

### **Rilancio settori agricoli in crisi: il decreto è legge**

Il Senato ha approvato definitivamente il DDL di conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli, già approvato dalla Camera. Il testo, suddiviso in 5 capi, è composto da 12 articoli che contengono misure a sostegno del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, contributi per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario e delle imprese del settore agrumicolo, interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero e a quelle del settore suinicolo nonché misure di contrasto alla pesca illegale.

### **Credito d'imposta quotazione PMI: ecco il codice tributo**

Con la Risoluzione 52 del 21 maggio 2019 è stato istituito il codice tributo "6901: Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – D.M. 23 aprile 2018".

### **Bonus cinema: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate**

*Tax credit cinematografico: non ci sono limiti alla compensazione dei crediti. A dirlo le Entrate in due risposte agli interPELLI pubblicati questa settimana.*

Concludiamo informando che dal 20 maggio 2019 è diventato pienamente operativo il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR) sanzioni comprese, in quanto è finito il cd. "periodo di grazia" concesso dal D. Lgs 101/2018 che ha adeguato il nuovo regolamento europeo con la vecchia disciplina di tutela dei dati, nazionale. Le sanzioni sono piuttosto alte, possono infatti raggiungere i 20 milioni di euro.

|

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**


■ **OGGETTO: SANATORIA ERRORI FORMALI**

Il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019, D.L. 119/2018, ha introdotto all'interno della c.d. pace fiscale, in sede di conversione in legge, la **regolarizzazione degli errori formali**. Con la presente scheda cerchiamo di riassumere i tratti essenziali della disciplina.

SANATORIA ERRORI FORMALI													
<b>LE VIOLAZIONI REGOLARIZZABILI</b>	<p>Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono <b>competenti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative e devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018</b>.</p> <p>La regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sulla determinazione della base imponibile,</li> <li>◆ sul calcolo dell'imposta e</li> <li>◆ sul versamento del tributo</li> </ul> <p>ma allo stesso tempo possono arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Di conseguenza, non possono essere considerate violazioni "meramente formali" quelle non punibili<sup>1</sup>, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi.</p> <p>Con la seguente tabella si schematizzano le violazioni definibili prese in considerazione dall'Agenzia dell'entrate a titolo esemplificativo e non esaustivo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">AMBITO</th> <th>VIOLAZIONE DEFINIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dichiarazioni annuali</td> <td>redatte non conformemente ai modelli approvati (ad es. dichiarazione cartacea presentata da soggetto obbligato alla presentazione telematica) o con errata/ incompleta indicazione dei dati relativi al contribuente</td> </tr> <tr> <td>Spesometro Lipe</td> <td>Omessa o irregolare presentazione purché l'iva sia stata correttamente assolta</td> </tr> <tr> <td>Intrastat</td> <td>omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi</td> </tr> <tr> <td>Scritture contabili</td> <td>irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili</td> </tr> <tr> <td>questionari</td> <td>omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri</td> </tr> </tbody> </table>	AMBITO	VIOLAZIONE DEFINIBILE	Dichiarazioni annuali	redatte non conformemente ai modelli approvati (ad es. dichiarazione cartacea presentata da soggetto obbligato alla presentazione telematica) o con errata/ incompleta indicazione dei dati relativi al contribuente	Spesometro Lipe	Omessa o irregolare presentazione purché l'iva sia stata correttamente assolta	Intrastat	omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi	Scritture contabili	irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili	questionari	omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri
AMBITO	VIOLAZIONE DEFINIBILE												
Dichiarazioni annuali	redatte non conformemente ai modelli approvati (ad es. dichiarazione cartacea presentata da soggetto obbligato alla presentazione telematica) o con errata/ incompleta indicazione dei dati relativi al contribuente												
Spesometro Lipe	Omessa o irregolare presentazione purché l'iva sia stata correttamente assolta												
Intrastat	omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi												
Scritture contabili	irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili												
questionari	omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri												

<sup>1</sup> ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

	inviati dall'Agenzia o da altri soggetti	soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere
	Variazione dati Iva	omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività
	Dichiarazione d'intento	Errata compilazione
	Principio di competenza	l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi purché non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento
	Intermediari	tardiva trasmissione delle dichiarazioni
	Operatori finanziari	irregolarità od omissioni compiute
	Sistema Tessera sanitaria	omessa o tardiva comunicazione
	Cedolare secca	omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto
	Operazioni imponibili Iva	documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo
	Operazioni non imponibili, esenti o F.C. Iva	documentazione e registrazione delle operazioni, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'Iva
	Detrazione dell'IVA	erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018
	Inversione contabile	Irregolare applicazione in assenza di frode. Solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento
	Costi black list	omessa o irregolare indicazione in dichiarazione
	Vies	Mancata iscrizione
<b>LE VIOLAZIONI NON REGOLARIZZABILI</b>	<p><b>La regolarizzazione non si applica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi diversi da imposte sui redditi, Irap e IVA;</li> <li>◆ alle violazioni formali oggetto di <b>rapporto esaurito</b>, intendendosi per tale il <b>procedimento concluso in modo definitivo</b> alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire il 19 dicembre 2018;</li> <li>◆ alle violazioni formali oggetto di <b>rapporto pendente</b> al 19 dicembre 2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta <b>pronuncia giurisdizionale definitiva</b> oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione in esame;</li> <li>◆ agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della</li> </ul>	

	<p><b>procedura di collaborazione volontaria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle violazioni inerenti omessi o tardivi pagamenti delle sanzioni iscritte a ruolo.</li> <li>◆ all'omessa presentazione del modello <b>F24 a saldo zero</b>,</li> <li>◆ alla <b>"tardiva" presentazione della garanzia fideiussoria</b> nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo;</li> <li>◆ all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d'imposta.;</li> <li>◆ <b>all'omessa presentazione dei modelli</b> per la comunicazione degli <b>studi di settore</b>, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti;</li> <li>◆ all'indicazione di componenti negativi indeducibili;</li> <li>◆ alle irregolarità consistenti nella <b>mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali</b>, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;</li> </ul>							
<p><b>PERIODI D'IMPOSTA SANABILI</b></p>	<p>Possono essere oggetto di sanatoria le irregolarità formali per le quali <b>non è ancora decaduto il termine di accertamento alla data del 24 Ottobre 2018.</b></p> <table border="1" data-bbox="719 1086 1102 1413"> <thead> <tr> <th>PERIODI SANABILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>2013</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuttavia ci sembra opportuno sottolineare che, ad oggi, sono già scaduti i termini per l'accertamento del periodo d'imposta 2013 e quindi, a meno che non sia stato oggetto di accertamento, non ha senso procedere alla definizione agevolata di questo periodo d'imposta.</p> <p> Rispetto ai periodi d'imposta sopra schematizzati, se gli errori formali sono oggetto di rilievo all'interno di un processo verbale di constatazione, possono essere anche definiti gli anni 2013-2012-2011.</p>	PERIODI SANABILI	2018	2017	2016	2015	2014	2013
PERIODI SANABILI								
2018								
2017								
2016								
2015								
2014								
2013								
<p><b>IL PERFEZIONAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE</b></p>	<p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>rimozione delle irregolarità</b> od omissioni e</li> <li>◆ il <b>versamento di 200 euro</b> per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.</li> </ul> <p>Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo così suddivise:</p>							

PRIMA O UNICA RATA	SECONDA RATA
31 maggio 2019	2 marzo 2020

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione è **PF99**. In un provvedimento l'Agenzia specifica che per tale versamento non sarà possibile utilizzare delle somme in compensazione.

Per quanto riguarda la rimozione delle irregolarità od omissioni rappresenta una condizione necessaria, assieme al pagamento dei 200 euro, per il perfezionamento della definizione agevolata e deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.

Tuttavia potrebbe capitare che, nonostante tutti i controlli del caso e applicando la c.d. diligenza del buon padre di famiglia, non si riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di riflessi sostanziali sui tributi.

In tal caso sarà comunque possibile usufruire della definizione agevolata e sarà tuttavia necessario rimuovere l'errore esclusivamente in conseguenza di un invito da parte dell'Amministrazione finanziaria che lo abbia eventualmente individuato. La rimozione, a quel punto, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti



Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

■ **OGGETTO: SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI**

Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 e RedditiPF 2019 è possibile usufruire di un credito d'imposta per le attività sportive praticate dai ragazzi nel corso del 2018. Ecco come funziona.

SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI	
<b>PREMESSE</b>	Nelle dichiarazioni dei redditi 2019 riferite all'anno di imposta 2018 è possibile usufruire della detrazione al 19% delle spese sostenute per la pratica sportiva di bambini e ragazzi.
<b>ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI: CHI SONO I BENEFICIARI</b>	La detrazione riguarda le <b>spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento</b> , per i <b>ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni</b> (anche se compiuti nel corso del 2018 la detrazione spetta per l'intero anno) ad <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ associazioni sportive,</li> <li>◆ palestre,</li> <li>◆ piscine</li> <li>◆ altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.</li> </ul>
<b>ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI: COME FUNZIONA LA DETRAZIONE</b>	L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16.

<b>ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI: DOCUMENTI NECESSARI</b>	<p>Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;</li> <li>◆ la causale del pagamento;</li> <li>◆ l'attività sportiva esercitata;</li> <li>◆ l'importo pagato;</li> <li>◆ i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva</li> <li>◆ il codice fiscale di chi effettua il pagamento.</li> </ul>												
<b>ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI: INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE</b>	<p>Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 l'importo va indicato con il codice 16 nei righi da E8-E10</p> <table border="1" data-bbox="470 846 1117 922" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)</td> <td style="text-align: center;">"</td> </tr> </table> <p>Nel modello di dichiarazione REDDITIPF 2019 invece il codice 16 va indicato nei righi RP8-RP13.</p> <table border="1" data-bbox="481 1088 1128 1164" style="margin: 10px auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)</td> <td style="text-align: center;">"</td> </tr> </table>	16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"	16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"						
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"											
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	"											
<b>ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI: RIEPILOGO</b>	<p>Di seguito una tabella di riepilogo:</p> <table border="1" data-bbox="395 1323 1428 2049" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center; background-color: #e1eef6;">DETRAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;"><b>SOGGETTI COINVOLTI</b></td> <td><b>spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni</b> (anche se compiuti nel corso del 2018 la detrazione spetta per l'intero anno) ad associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.</td> </tr> <tr> <td><b>DETRAZIONE</b></td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td><b>IMPORTO MASSIMO</b></td> <td>210 euro (40 euro)</td> </tr> <tr> <td><b>INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE</b></td> <td>E8-E10 per la dichiarazione 730 con il codice 16, righi RP8-RP13 per la dichiarazione RedditiPF sempre con il codice 16</td> </tr> <tr> <td><b>DOCUMENTI NECESSARI</b></td> <td>bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	DETRAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI		<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni</b> (anche se compiuti nel corso del 2018 la detrazione spetta per l'intero anno) ad associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.	<b>DETRAZIONE</b>	19%	<b>IMPORTO MASSIMO</b>	210 euro (40 euro)	<b>INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE</b>	E8-E10 per la dichiarazione 730 con il codice 16, righi RP8-RP13 per la dichiarazione RedditiPF sempre con il codice 16	<b>DOCUMENTI NECESSARI</b>	bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la</li> </ul>
DETRAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI													
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa fra 5 e 18 anni</b> (anche se compiuti nel corso del 2018 la detrazione spetta per l'intero anno) ad associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.												
<b>DETRAZIONE</b>	19%												
<b>IMPORTO MASSIMO</b>	210 euro (40 euro)												
<b>INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE</b>	E8-E10 per la dichiarazione 730 con il codice 16, righi RP8-RP13 per la dichiarazione RedditiPF sempre con il codice 16												
<b>DOCUMENTI NECESSARI</b>	bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la</li> </ul>												

		<p>residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ la causale del pagamento;</li><li>◆ l'attività sportiva esercitata;</li><li>◆ l'importo pagato;</li><li>◆ i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva</li><li>◆ il codice fiscale di chi effettua il pagamento.</li></ul>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

■ **OGGETTO: La contabilizzazione Iva dei biglietti aerei**

L'internazionalizzazione ha comportato l'incremento degli spostamenti, per scopi lavorativi, di persone che si muovono in giro per il mondo col fine di valutare nuovi mercati e nuove opportunità. Sempre più spesso capita quindi di trovarsi di fronte alla contabilizzazione di un biglietto aereo.

Registrare una fattura riferita all'acquisto di un volo aereo richiede, in prima battuta, la ricerca della nazionalità del vettore: è necessario conoscere la partita IVA del soggetto che emette la fattura oltre che la tratta di riferimento.

L'acquisto di biglietti aerei per il trasporto di passeggeri comporta un distinto trattamento IVA a seconda che si tratta di **voli nazionali** o **internazionali**; Ricordiamo inoltre che dal 1° gennaio 2019, tali operazioni, se fatturate da un soggetto passivo non residente (o non stabilito) e soggette a registrazione, dovranno essere incluse nell'**esterometro**.

<b>LA CONTABILIZZAZIONE IVA DEI BIGLIETTI AEREI</b>	
<b>DETRAZIONE IVA, TRATTA ITALIANA</b>	<p>Secondo quanto disciplinato dall' art. 19 bis.1, lettera e) del DPR 633/1972, "salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, <b>non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone</b>". Pertanto, la società italiana che acquista un volo aereo non potrà portare in detrazione l'IVA assolta sull'acquisto (<b>indetraibilità oggettiva</b>), poiché la prestazione di trasporto s'intende effettuata a beneficio del singolo passeggero e non nei confronti del soggetto passivo IVA acquirente.</p> <p>Si ricorda che, in linea generale, l'aliquota IVA applicata per il trasporto aereo di persone è del <b>10%</b>, così come previsto dal n. 127-novies), Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.</p> <p>Ammettiamo quindi che un soggetto passivo nazionale acquisti un volo aereo, tratta <b>Bari-Milano</b>, da una <b>compagnia italiana</b> e richieda l'emissione della fattura. La fattura verrà emessa dalla compagnia aerea italiana in modalità elettronica con <b>IVA al 10%</b>. La società italiana, al momento della contabilizzazione, dovrà registrare la fattura sul registro IVA acquisti con <b>imposta indetraibile</b>.</p> <p>Qualora invece il biglietto venga emesso da una compagnia comunitaria, supponiamo sia tedesca, la fattura verrà emessa in modalità cartacea e senza IVA. La società italiana deve <b>integrare la fattura con IVA al 10%</b> e registrarla sul registro IVA vendite e sul registro IVA acquisti. L' IVA sugli acquisti è <b>indetraibile</b>. Per quanto riguarda gli adempimenti conseguenti alla registrazione della</p>

fattura:

- ◆ l'acquisto dovrà essere inserito nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)**.
- ◆ **Non deve essere presentato il modello intra servizi** essendo necessario presentare tale modello per i soli servizi generici.

Nel caso in cui invece si acquisti un biglietto da una compagnia extracomunitaria, ad esempio Svizzera, la società italiana dovrà:

- ◆ registrare la fattura cartacea emessa dalla compagnia aerea **Svizzera** senza IVA,
- ◆ **emettere un'autofattura con IVA al 10%** e registrarla sul registro IVA vendite e sul registro IVA acquisti.
- ◆ L'IVA esposta sull'autofattura è **indetraibile**.
- ◆ inserire l'acquisto nella **comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro)**

BIGLIETTO AEREO BARI - MILANO			
COMPAGNIA AEREA	ITALIANA	COMUNITARIA	EXTRA-UE
<b>ADEMPIMENTO AI FINI IVA</b>	Registrazione - IVA indetraibile	Integrazione fattura IVA 10% - Iva indetraibile	Autofattura con IVA 10% - Iva indetraibile
<b>ULTERIORI ADEMPIMENTI</b>	<del>Esterometro</del>		


Qualora il biglietto aereo venga intestato direttamente al dipendente che fruisce del trasporto nell'ambito di una trasferta, la società può gestire l'operazione come **rimborso spese**, ai sensi dell'art. 51 del DPR 917/1986. In tal caso la compagnia aerea italiana o estera emette una semplice ricevuta intestata al dipendente e, nel caso di vettore estero, l'operazione non dovrà essere inclusa nell'esterometro (non essendoci una fattura intestata all'azienda).

**TRATTA ITALIA - ESTERO**

Un volo aereo che, in base ad unico contratto di trasporto, preveda un viaggio dall'Italia verso un Paese estero (comunitario o extracomunitario), deve essere considerato territorialmente rilevante in Italia in base alla tratta percorsa su suolo nazionale. L'art. 7-quater, co.1, lett. b) del DPR 633/1972 dispone che le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate in Italia **in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato** tuttavia, essendo difficoltoso stabilire tale proporzione, la risoluzione n. 89 del 23 aprile 1997 ha stabilito che le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano debbano essere **forfetariamente individuate nella misura del 38%** dell'intero tragitto del singolo volo internazionale.

Il trattamento Iva del biglietto aereo sarà quindi differente a seconda che si tratti della quota interna o di quella esterne, nel dettaglio:

- ◆ il **38% del corrispettivo** rappresenta la **quota nazionale** ed è da registrare come **non imponibile art. 9 DPR 633/1972**,
- ◆ il restante **62% del corrispettivo**, invece, rappresenta la **quota estera** ed è da registrare come **fuori campo IVA art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/1972**.


BIGLIETTO AEREO BARI - ZURIGO			
COMPAGNIA AEREA	ITALIANA	COMUNITARIA	EXTRA-UE
<b>ADEMPIMENTO AI FINI IVA</b>	Registrazione della <b>fattura</b> (emessa già per il 38% non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 e per il 62% f.c. IVA ai sensi dell'art. 7 quater)	<b>integrare la fattura di acquisto per il 38%</b> del corrispettivo come non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 DPR 633/1972	<b>emettere un'autofattura:</b> per il <b>38% del corrispettivo</b> come non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 DPR 633/1972
		<b>registrare come fuori campo IVA</b> art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/1972 <b>il restante 62%</b> .	<b>per il restante 62% fuori campo IVA art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/1972</b> .
<b>ULTERIORI ADEMPIMENTI</b>			
	Esterometro		

Nel caso in cui l'acquirente italiano acquisti un volo aereo per un **viaggio con partenza da uno Stato estero e destinazione verso un altro Paese estero**, ai fini IVA resta la necessità di conoscere la nazionalità del vettore che effettuata il trasporto per poter ottemperare correttamente agli adempimenti IVA in capo all'acquirente che sono distinti a seconda che trattasi di un vettore italiano, comunitario o extracomunitario.

Indipendentemente dagli adempimenti, quali dichiarazione Intrastat ed Esterometro, un volo aereo che, in base ad unico contratto di trasporto, preveda un viaggio da un Paese estero verso un altro Paese estero (comunitario o extracomunitario), deve essere considerato **territorialmente non rilevante in Italia** in quanto non viene percorsa alcuna tratta entro i confini nazionali. Pertanto, tutto il corrispettivo della prestazione di trasporto in questione sarà da registrare come **fuori campo IVA art. 7-quater, co. 1, lett. b), DPR 633/1972**.

**BIGLIETTO AEREO ZURIGO - MOSCA**

**TRATTA ESTERO ESTERO**

	<b>COMPAGNIA AEREA</b>	ITALIANA	COMUNITARIA	EXTRA-UE
	<b>ADEMPIMENTO AI FINI IVA</b>	<b>Registrazione</b> della fattura emessa <b>fuori campo IVA art. 7-quater</b> , co. 1, lett. b), DPR 633/1972)	<b>Registrazione</b> della fattura come <b>fuori campo IVA art. 7- quater</b> , co. 1, lett. b), DPR 633/1972	<b>Registrazione</b> come <b>fuori campo IVA art. 7-quater</b> , co. 1, lett. b), DPR 633/1972
	<b>ULTERIORI ADEMPIMENTI</b>		Esterometro	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

# SUPER AMMORTAMENTO

## INTRODUZIONE

Il cd. Decreto Crescita **ha reintrodotta, a partire dal 1° aprile 2019, il super ammortamento al 130%**. La legge di bilancio 2019 non aveva infatti previsto la proroga per questa agevolazione. Fermo restando che il testo del DL Crescita sta subendo modifiche in sede di conversione in legge, dato che non sembrano esserci particolari novità sul tema del super ammortamento, si propone di seguito un riepilogo della disciplina.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Come **funziona il super ammortamento**?
2. Sono state introdotte **novità** nel super ammortamento in vigore nel 2019?
3. Chi sono i **beneficiari** del super ammortamento?
4. A quali **beni** si applica il super ammortamento?
5. Ci sono **termini temporali** per effettuare l'investimento?
6. Il super ammortamento provoca il **ricalcolo degli acconti** delle imposte?
7. Il super ammortamento è **cumulabile con gli incentivi per le energie rinnovabili**?
8. Cosa succede se si cede il bene prima di aver beneficiato del super ammortamento?



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. COME FUNZIONA IL SUPER AMMORTAMENTO?

**R.1.** L'articolo 1 del cd. Decreto crescita (DL 34/2019) ha reintrodotto **dal 1° aprile 2019 il cd. super ammortamento al 130%**. Com'è noto ormai, la **maggiorazione** dell'ammortamento del costo (o del canone di leasing) dei beni materiali strumentali nuovi, **consente di imputare nel periodo d'imposta quote più elevate** rispetto a quelle ordinarie, **e ciò si traduce in una potenziale riduzione delle imposte sul reddito** (IRES/IRPEF). L'agevolazione, invece, non avrà impatto sull'Irap.

La maggiorazione non va imputata a conto economico, pertanto essa non avrà un impatto diretto con la contabilità. Si tratterà di effettuare, infatti, una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (si parla di deduzione extracontabile).

### D.2. SONO STATE INTRODOTTE NOVITÀ NEL SUPER AMMORTAMENTO 2019?

**R.2.** In effetti, non è corretto dire che la disciplina ricalca in pieno quella prevista e sempre prorogata negli anni passati. Infatti è stata introdotta una novità nell'agevolazione, consistente nella previsione di **un tetto massimo degli investimenti pari a 2,5 milioni di euro**, al di sopra del quale il beneficio non spetta, solo per la parte eccedente.

Pertanto nel caso in cui un'impresa faccia un investimento pari a 3 milioni di euro il beneficio sarà calcolato sul tetto di 2,5 milioni di euro.

### D.3. CHI SONO I BENEFICIARI DEL SUPER AMMORTAMENTO 2019?

**R.3.** Come nelle precedenti versioni, i beneficiari del super ammortamento sono

- ◆ i soggetti titolari di reddito d'impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano)
- ◆ gli esercenti arti e professioni (compresi coloro che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata).

Attenzione al fatto che sono esclusi dal super ammortamento:

- ◆ le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario;
- ◆ le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che determinano il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi;
- ◆ le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) che determinano il reddito imponibile derivante dall'utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime.

- ◆ Le suddette imprese quindi non possono usufruire del super ammortamento.

#### **D.4. SU QUALI BENI SI APPLICA IL SUPER AMMORTAMENTO?**

**R.4.** Come per le edizioni passate, l'agevolazione del super ammortamento si applica agli investimenti in beni materiali nuovi.

Attenzione però: sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto<sup>2</sup>.

Inoltre, la disposizione non si applica

- ◆ agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988<sup>3</sup> stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- ◆ agli investimenti in fabbricati e costruzioni,
- ◆ agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016<sup>4</sup>.

#### **D.5. CI SONO TERMINI TEMPORALI PER EFFETTUARE L'INVESTIMENTO?**

**R5.** Per beneficiare del super ammortamento è necessario effettuare l'investimento:

- ◆ dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019
- ◆ entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

#### **D.6. IL SUPER AMMORTAMENTO PROVOCA IL RICALCOLO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE?**

**R.6.** Attenzione va prestata al discorso **acconti IRPEF/IRES**, per il quale la norma non prevede nulla di specifico. Pertanto si ritiene che gli stessi non influiscano ai fini del calcolo degli acconti, così come già avvenuto per il super ammortamento 2018.

#### **D.7. IL SUPER AMMORTAMENTO È CUMULABILE CON GLI INCENTIVI PER LE ENERGIE RINNOVABILI?**

**R.7.** E' possibile cumulare gli incentivi che le imprese hanno ricevuto per le energie rinnovabili con il super ammortamento. La risposta positiva è arrivata dal GSE (Gestore Servizi Energetici) nel corso dei chiarimenti forniti il 9 ottobre 2018. La piena cumulabilità tra gli incentivi MISE per le rinnovabili e il super ammortamento costituisce un'eccezione alla regola generale in base alla quale non è possibile sommare i bonus (come previsto nel DM 6.7.2012 e DM 23.06.2016). L'opzione di cumulabilità è contenuta nel comma 3, lettera c, dell'articolo 26 del D.LGS 28/2011 che prevede espressamente che gli incentivi possano essere cumulabili con la

---

<sup>2</sup> Art. 164, comma 1, DPR 917/86

<sup>3</sup> Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989

<sup>4</sup> Legge 208 del 28.12.2015

fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. Come chiarito nella FAQ del GSE "i cosiddetti "super e iper ammortamento" introdotti, rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge Bilancio 2017, andando ad incidere sull'imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una "detassazione del reddito d'impresa", nel caso specifico, riguardante l'acquisto di beni strumentali. Essi possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità."

#### **D.7. COSA SUCCEDDE SE SI CEDE IL BENE PRIMA DELLA COMPLETA FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE?**

**R.7.** Attenzione va prestata nell'ipotesi in cui il bene che ha goduto del super ammortamento venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione. In particolare, nel caso di cessione del bene agevolato:

- ◆ nell'esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- ◆ le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario;
- ◆ le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.
- ◆ La cessione del bene agevolato nell'ambito di una operazione di sale and lease back, non comporta il venir meno dell'agevolazione, che continuerà ad essere fruita secondo le regole e la dinamica temporale originaria, indipendentemente dal sopravvenuto contratto di leasing. Si ricorda che la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con "riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento" e, pertanto, essa non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.

#### **D.7. CAMBIA QUALCOSA NEL CASO DI AFFITTO O USUFRUTTO DELL'IMPRESA?**

**R.7.** Un caso particolare riguarda i beni che hanno tutte le caratteristiche per poter usufruire del super ammortamento ma l'azienda è condotta in affitto o in usufrutto. Per prima cosa occorre distinguere tra le due seguenti ipotesi:

1. è stata redatta una deroga convenzionale alle disposizioni espresse nel Codice Civile all'art. 2561 che prevedono l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni
2. non sia stato derogato l'art. 2561 del Codice Civile.

Il criterio generale infatti è che la detrazione spetti a colui che calcola e deduce gli ammortamenti, pertanto:

- ◆ nel primo caso è l'affittuario o l'usufruttuario che usufruisce della maggiorazione dei costi, in quanto è lui che calcola e deduce gli ammortamenti ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del TUIR.

- ◆ nel secondo caso è il concedente che usufruisce della maggiorazione in quanto, in deroga all'articolo 2561 del Codice Civile, è lui che continua a calcolare gli ammortamenti ex art. 102 comma 8 TUIR.

---

## CASI RISOLTI

---

### C.1. CALCOLO BENEFICIO SUPER AMMORTAMENTO

**S.1.** Consideriamo una società che il 30 giugno 2019 effettua un investimento in un bene strumentale nuovo pari a 3 milioni di euro.

Per procedere al calcolo del beneficio, la prima cosa da fare è ricordarsi della novità del tetto massimo degli investimenti pari a 2,5 milioni di euro. Pertanto il calcolo partirà da questa base.

Ipotizzando un coefficiente di ammortamento pari al 10% ed evitando di dimezzare l'aliquota al 50% il primo anno per semplificare, il super ammortamento ogni anno sarà pari a 75.000 euro.

Infatti  $250.000 \times 30\% = 75.000$  euro

Anno	Ammortamento	Super ammortamento
2019	300.000	75.000
2020	300.000	75.000
2021	300.000	75.000
2022	300.000	75.000
2023	300.000	75.000
2024	300.000	75.000
2025	300.000	75.000
2026	300.000	75.000
2027	300.000	75.000
2028	300.000	75.000
<b>Tot</b>	<b>3.000.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Ammortamento complessivo</b>	<b>3.750.000</b>	

## PRASSI DELLA SETTIMANA

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

<a href="#">Risposta 144 del 20 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata dei PVC
<a href="#">Risposta 145 del 20 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione IVA nel caso di definizione agevolata dei PVC.
<a href="#">Risposta 146 del 20 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative per il regime forfettario
<a href="#">Risposta 147 del 20 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al conferimento congiunto dei diritti di usufrutto e nuda proprietà
<a href="#">Risposta 148 del 20 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione anti-abuso di un'operazione attuata attraverso uno scambio di partecipazioni mediante conferimento, una scissione totale e un ulteriore scambio di partecipazioni mediante conferimento
<a href="#">Risposta 149 del 20 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica
<a href="#">Risposta 150 del 21 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione per le spese riferibili alla parte esistente oggetto di ristrutturazione dell'edificio esistente e con ampliamento
<a href="#">Risposta 151 del 22 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative del regime forfettario
<a href="#">Risposta 152 del 22 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al cd. Bonus cinema
<a href="#">Risposta 153 del 22 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al cd. Bonus cinema
<a href="#">Risposta 154 del 22 maggio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie

[Risposta 155 del 22 maggio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale IVA editoria, in particolare alla variazione dell'imposta per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali

---

## **RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

[Risoluzione 51 del 21 maggio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alle erbe aromatiche

---

[Risoluzione 52 del 21 maggio 2019](#)

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per usufruire del credito d'imposta per la quotazione delle PMI

---

## SCADENZARIO

**LO SCADENZARIO DAL 27.05.2019 AL 07.06.2019**

---

Venerdì <b>31 maggio 2019</b>	I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° maggio 2019, tranne nel caso di "cedolare secca".
Venerdì <b>31 maggio 2019</b>	Termine per la "pace fiscale". Scade oggi la possibilità di <ul style="list-style-type: none"><li>◆ presentare la Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie e dei PVC</li><li>◆ pagare gli importi dovuti per il perfezionamento.</li></ul>
Venerdì <b>31 maggio 2019</b>	Termine oggi della sanatoria degli errori formali. I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle "irregolarità formali" devono rimuovere le violazioni e versare 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui le stesse si riferiscono.
Venerdì <b>31 maggio 2019</b>	I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nei territori dello Stato relative al mese di aprile.
Venerdì <b>31 maggio 2019</b>	Scade il termine per l'estromissione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2018.
Venerdì <b>31 maggio 2019</b>	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di aprile. Si ricorda che sono tenuti all'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
Venerdì <b>31 maggio 2019</b>	I soggetti passivi Iva devono inviare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel primo trimestre del 2019, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

---





## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)